



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO

R.G: [REDACTED]/2021

All'udienza collegiale del giorno **16/02/2022** ore **11:40**

**PRESIDENTE** Dr. RAVAZZONI SILVIA MARINA

**Consigliere** Dr. MANTOVANI SUSANNA

**Consigliere** Dr. BERTOLI LAURA

**Relatore**

Con l'assistenza del cancelliere dr. FILOMENA CICINNATI

Chiamata la causa tra:

Appellante principale [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Appellato principale [REDACTED]

Avv. GIOVANNA RIVIERA

Compare l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]. E' presente altresì il Sig. [REDACTED] con l'avv. Riviera. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle istanze in essi svolte.

La Corte

dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio e delibera come da ordinanza allegata.

IL CANCELLIERE  
FILOMENA CICINNATI

*Firomena Cicinnati*

IL PRESIDENTE  
SILVIA MARINA RAVAZZONI

*Silvia Ravazoni*

R.G. N. [REDACTED] /2021



**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

Composta dai sigg.ri magistrati  
Dott.ssa Silvia RAVAZZONI  
Dott.ssa Susanna MANTOVANI  
Dott.ssa Laura BERTOLI  
ha emesso la seguente

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

**ORDINANZA**

nella causa promossa da

[REDACTED]

**Appellante**

**contro**

[REDACTED]

**Appellato**

*Rilevato* che, trattandosi di sentenza di condanna a favore del lavoratore, opera il disposto dell'art. 431,3<sup>o</sup> comma c.p.c. e che la istanza di inibitoria è ammissibile, limitatamente alla statuizione inerente il pagamento della indennità risarcitoria, avendo parte appellata nelle more del giudizio proceduto all'esecuzione con atto di pignoramento presso terzi;

*Rilevato* che difetta il *periculum in mora*.

L'unica ragione che [REDACTED] allega nel ricorso in appello consiste nella impossibilità/difficoltà di ottenere, nell'auspicato caso di accoglimento del gravame, la restituzione dell'importo da corrispondere a [REDACTED]. A prescindere dall'inidoneità o meno del pericolo di irripetibilità delle somme oggetto dell'esecuzione ad integrare la situazione di gravissimo danno richiesta dal disposto citato, l'asserzione dell'appellante non è sufficiente a delineare la presenza del pericolo di un grave danno patrimoniale poiché l'istante ha dedotto, senza fornire adeguati riscontri dei propri assunti, che in futuro, in caso di accertata insussistenza della sua posizione debitoria, ella non potrà più recuperare quanto pagato al citato lavoratore, senza peraltro dimostrare indici concreti e sintomatici della impossidenza di

quest'ultimo di risorse atte a soddisfare una pretesa restitutoria; anzi, contrariamente alla prospettazione dell'appellante, [redacted] è proprietario dell'immobile presso cui risiede (doc. n. 3 appellato), per cui sussistono garanzie patrimoniali atte a scongiurare l'irripetibilità di quanto versato.

In sede di discussione l'appellante ha poi sostenuto che le modalità in forza delle quali controparte ha promosso il pignoramento c/o terzi (nei confronti di numerosi istituti di credito) realizzi il periculum in mora; ma tale assunto, oltre ad essere scarsamente verosimile, stante la situazione patrimoniale della predetta società quale ricavabile dall'ultimo bilancio, è privo di riscontro probatorio;

Rilevato che non si ravvisano i presupposti per la pena pecuniaria prevista dall'art. 431, ultimo comma c.p.c.

### **RIGETTA**


l'inibitoria in oggetto.

Si comunichi.

Milano, 16/2/22

Il consigliere rel.

Dott.ssa Susanna Mantovani



Il Presidente

Dott.ssa Silvia Ravazzoni

